

ART. 13 BIS - Videoconferenza

1. Le sedute di Consiglio Comunale possono tenersi in "modalità telematica" qualora uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).
3. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta, ove prevista;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.
5. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste da questo regolamento e dallo Statuto comunale. La convocazione contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica. Ad ogni consigliere sarà data comunicazione sulle modalità di accesso al programma utilizzato o ai sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, anche successivamente alla convocazione.
6. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla casa comunale.
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, qualora dovuta ai sensi del presente regolamento.
8. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.
9. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti oltre ai componenti dell'Organo presenti fisicamente, quelli collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla casa comunale.
10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante, mediante appello nominale, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, dei partecipanti a distanza.

11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata.

12. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, gli strumenti utilizzati devono garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto e l'utilizzo di modelli telematici preimpostati dagli uffici che garantiscano la segretezza del votante.

13. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

14. Ciascun consigliere è personalmente responsabile del corretto utilizzo del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione impiegato, anche in caso di utilizzo improprio da parte di terzi.